



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF107

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

<b>OGGETTO</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI SUD - NUOVE FAQ DEL MISE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART.1, C. DA 98 A 108 L. 208/2015
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>13/06/2018</b>

Sintesi: il Mise ha recentemente aggiornato al 1° giugno le FAQ sul credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. In particolare il Mise ha chiarito

- come avviene la a Procedura per accedere al credito d'imposta cofinanziato con risorse del PON I&C;
- che la Pmi beneficiaria, che ha ricevuto l'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione dall'Agenzia delle entrate, può utilizzare in compensazione il credito d'imposta a seguito della realizzazione degli investimenti senza dover attendere l'esito dell'istruttoria del Mise;
- che le spese di acquisizione delle immobilizzazioni previste nella comunicazione per la fruizione devono essere rendicontate al Mise esclusivamente da parte delle Pmi destinatarie del provvedimento di utilizzo delle risorse del "PON I&C".
- che le richieste di informazioni relative all'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta vanno rivolte esclusivamente all'Agenzia delle entrate.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto, per il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2019, **un credito d'imposta a favore delle imprese, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali** nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (articolo 1, commi da 98 a 108, legge 208/2015, come modificati dall'articolo 7-quater, DI 243/2016).

## SOGGETTI INTERESSATI

L'agevolazione è riconosciuta ai **titolari di reddito d'impresa** individuabili in base all'art. 55 del TUIR, a prescindere dalla natura giuridica assunta, che effettuano investimenti:

- in beni strumentali "nuovi";
- destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno;
- a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.

Sono ammesse all'agevolazione (CM 34/2016):

- le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
- gli enti non commerciali relativamente all'attività commerciale eventualmente esercitata
- le imprese che intraprendono l'attività successivamente al 1/01/2016.



**AGRICOLTURA:** per le imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca, dell'acquacoltura, l'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previsti dall'UE in materia di aiuti di Stato.

## AMBITO TERRITORIALE

Il credito di imposta spetta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi

- facenti parte di un "progetto di investimento iniziale";
- destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

## **REGIONI DEL MEZZOGIORNO**

- a) Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'art.107, par. 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- b) Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. c), TFUE.



**CONCETTO DI INVESTIMENTO INIZIALE:** ai sensi dell'art. 2 pto. 51) Reg. UE n. 651/2014 si intende:

- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

## **INVESTIMENTI AGEVOLABILI**

La Legge di Stabilità 2016 (al comma 99) individua la **tipologia di investimenti** per i quali è possibile usufruire dell'agevolazione. In particolare, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di "investimento iniziale" (reg. UE 651/2014) relativi all'acquisto, anche mediante leasing:

- di macchinari, impianti e attrezzature varie



**Nota:** la CM 34/2016 precisa che l'agevolazione spetta anche per l'acquisto dei beni da terzi nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

- destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

Pertanto, risultano agevolabili gli investimenti (in macchinari, impianti e attrezzature) relativi:

- alla creazione di un "nuovo" stabilimento
- all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.

**ECCEZIONI:** sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti di "mera sostituzione" in quanto gli stessi non possono essere mai considerati "investimenti iniziali".

## **REQUISITI DELL'AGEVOLAZIONE**

<b>STRUMENTALITÀ</b>	<p>I beni oggetto di investimento devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione nel processo produttivo dell'impresa. Sono, pertanto, esclusi dall'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i beni destinati alla vendita (c.d. "beni merce")</li> <li>• i beni trasformati o assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita;</li> <li>• i materiali di consumo.</li> </ul>
<b>NOVITÀ</b>	<p>Il credito d'imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali "nuovi"; pertanto, l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Al riguardo, la CM 34/2016 segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beni dimostrativi: può essere oggetto dell'agevolazione anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da parte del</li> </ul>

### **CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

	<p>rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>beni complessi (alla cui realizzazione hanno concorso beni usati): il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché il costo dei beni usati, individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR, non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Tale condizione va verificata nell'ipotesi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ bene realizzato in economia;</li> <li>✓ acquisto "derivativo" da terzi di un bene complesso che incorpora un bene usato.</li> </ul> </li> </ul> <p>In tal caso, il cedente deve attestare che il costo del bene usato non è prevalente rispetto al costo complessivo.</p>
--	--



**AVVIO DELL'INVESTIMENTO:** si intende "la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima".

### STRUTTURE PRODUTTIVE

Costituisce una **struttura produttiva** "ogni singola unità locale o stabilimento in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa".

In particolare, la struttura produttiva può aver ad oggetto:

a)	un autonomo ramo d'azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, caratterizzato da "autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato"
b)	un'autonoma diramazione territoriale dell'azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, dotato di autonomia organizzativa, a condizione che "costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale".

### DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni dell'impresa:

Micro o Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
20%	15%	10%

In particolare, per la determinazione del bonus, detta percentuale va applicata all'investimento netto agevolabile; sul punto, la CM 34/2016 rileva che:

<b>Investimento lordo ammissibile all'agevolazione</b>	è dato, per ciascun periodo agevolato e ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie
<b>Investimento netto su cui calcolare il bonus</b>	l'investimento lordo va decurtato degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta – eccetto quelli in applicazione del cd "superammortamento" - relativi ai beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.



**Nota:** nel calcolo dell'investimento ammissibile non rilevano gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato, che, pertanto, non vanno sottratti dall'importo dell'investimento lordo.

#### FAQ MISE

Sul sito del Ministero è stata aggiornata al 1° giugno la sezione "Domande e risposte" sul credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno riconosciuto alle Pmi, i cui oneri sono cofinanziati mediante il "PON Imprese e competitività" (PON I&C).

#### PROCEDURA PER ACCEDERE AL CREDITO D'IMPOSTA COFINANZIATO CON RISORSE DEL PON I&C

**D.** Qual è la procedura per accedere al credito d'imposta cofinanziato con risorse del PON I&C?

**R.** Le imprese che intendono avvalersi del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno devono presentare la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta all'Agenzia delle entrate in via telematica (provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, modificato con provvedimento del 29 dicembre 2017).

L'Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione e previa verifica dei dati dichiarati nella stessa, trasmette alle imprese il provvedimento di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione alla fruizione, l'Agenzia delle entrate trasmette, i soli progetti presentati da PMI non appartenenti al settore primario, al Ministero dello sviluppo economico che ne valuta la cofinanziabilità con risorse del PON I&C, sulla base dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del DM 29 luglio 2016.

Giova precisare che l'attività istruttoria svolta dal Ministero è circoscritta alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione dei progetti al finanziamento nell'ambito del PON I&C.

Con riferimento alle PMI beneficiarie del credito d'imposta per le quali l'attività istruttoria si conclude con esito positivo, il Ministero adotta un apposito provvedimento di utilizzo di risorse del PON I&C recante, tra l'altro, gli obblighi e gli adempimenti a carico dell'impresa beneficiaria derivanti dal cofinanziamento comunitario.

Con riferimento, invece, alle domande che non superano l'istruttoria svolta dal Ministero, in quanto carenti dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 del DM 29 luglio 2016, resta ferma l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate a valere su risorse nazionali.

#### ESITO DELL'ISTRUTTORIA DEL MISE E FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

**D.** La PMI beneficiaria che ha ricevuto l'autorizzazione alla fruizione da parte dell'Agenzia delle entrate deve attendere l'esito dell'istruttoria del Ministero dello sviluppo economico per la fruizione dell'agevolazione?

**R.** No. La PMI destinataria dell'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate può utilizzare in compensazione il credito d'imposta a seguito della realizzazione degli investimenti senza dover attendere l'esito dell'istruttoria del Ministero dello sviluppo economico. La circolare n. 34/E dell'Agenzia delle entrate del 3 agosto 2016, paragrafo 6, fornisce chiarimenti sulle modalità e sui termini per l'utilizzo del credito d'imposta.

L'istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico è volta unicamente a verificare il possesso dei requisiti per l'ammissione dei progetti al finanziamento nell'ambito del PON I&C.

**RENDICONTAZIONE AL MISE**

**D.** Le imprese beneficiarie del credito d'imposta hanno l'obbligo di rendicontare al Ministero dello sviluppo economico le spese di acquisizione delle immobilizzazioni previste nella Comunicazione per la fruizione?

**R.** Le spese di acquisizione delle immobilizzazioni devono essere rendicontate al Ministero dello sviluppo economico esclusivamente da parte delle PMI destinatarie del provvedimento di utilizzo delle risorse del PON I&C, ai sensi dell'articolo 5 del DM 29 luglio 2016, nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 4 del decreto direttoriale 4 gennaio 2017.

**RICHIESTE DI INFORMAZIONI**

**D.** A chi vanno rivolte le richieste di informazioni relative all'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta?

**R.** Esclusivamente all'Agenzia delle entrate. Sono di pertinenza di questo Ministero unicamente le tematiche riguardanti le condizioni per l'utilizzo delle risorse del PON I & C per il finanziamento di crediti d'imposta autorizzati dall'Agenzia delle entrate.